



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

Provincia di Treviso

VIA VITTORIO EMANUELE, 13 – 31040 MEDUNA DI LIVENZA
C.F.: 8001 237 0260 – P.IVA: 0049 741 0266
WWW.COMUNE.MEDUNADILIVENZA.TV.IT
E-MAIL: SEGRETERIA@COMUNE.MEDUNADILIVENZA.TV.IT

Tel. 0422/767001 – 767495

fax 0422/767728

REGOLAMENTO PER IL COMITATO DI GEMELLAGGIO

Approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 30.11.2009

Regolamento per il Comitato Gemellaggio

Articolo 1

È istituito nel Comune di Meduna di Livenza il Comitato per il Gemellaggio con i compiti di:

- Promuovere, programmare, organizzare e coordinare nelle forme previste dal presente Regolamento, le iniziative atte a mantenere, favorire e sviluppare i rapporti e le attività di gemellaggio promosse dal Comune con Enti territoriali italiani ed esteri.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed un'ampia e consapevole sua partecipazione alle iniziative di cui sopra, con la mobilitazione delle associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune.

Articolo 2

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo dei Gemellaggi e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato per il Gemellaggio, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà rapporti con l'associazionismo locale e le varie componenti sociali del territorio, nonché con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeistica tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato sociale volto a favorire l'unità politica ed economica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Il Comitato ha sede presso i locali all'uso adibiti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 3

Il Comitato è composto da n. 7 membri nominati dal Sindaco scelti fra soggetti che operano nel settore culturale del Comune, rappresentanti degli enti scolastici, delle associazioni culturali ricreative, sportive e del tempo libero, della pro-loco e tra singole persone particolarmente interessate al Gemellaggio che abbiano espresso la loro disponibilità nell'ambito di apposita assemblea popolare indetta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Il Sindaco provvede anche ad individuare fra i membri così nominati, il soggetto che svolgerà le funzioni di Presidente.

Oltre ai membri di cui al primo comma, del Comitato fanno parte di diritto il Sindaco e l'Assessore con delega al Gemellaggio.

Articolo 4

La decadenza di uno o più membri del Comitato avverrà:

- Per dimissioni.

- Su proposta del Presidente per assenza (più di tre volte consecutive) senza giustificazione.
- Per manifestata contrarietà al programma annuale proposto .

Il Sindaco potrà altresì disporre la revoca della nomina del membro che abbia operato in senso contrario alle finalità ed allo spirito del Comitato, con provvedimento adeguatamente motivato.

Alla nomina dei nuovi membri provvede il Sindaco con le modalità di cui al precedente articolo.

Articolo 5

I membri del Comitato non hanno diritto ad alcuna forma di retribuzione (assegni, gettoni di presenza, ecc.) prestando la propria opera del tutto gratuitamente. Eventuali rimborsi spese nei limiti delle risorse disponibili saranno deliberati dal Comitato a fronte di precisa necessità per i fini del Gemellaggio con relativa e dettagliata documentazione.

Articolo 6

Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente per deliberare:

- Entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di iniziative per l'anno successivo ed il relativo bilancio preventivo.
- Entro il 30 marzo di ogni anno, per l'approvazione del resoconto finanziario dell'attività svolta nell'anno precedente.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno cinque membri di esso, oppure il Sindaco o l'Assessore presentino formale richiesta di convocazione.

Le convocazioni del Comitato con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione; per motivate ragioni di urgenza il Comitato potrà essere convocato con avvisi diramati tramite qualsiasi mezzo, anche telematico, almeno 24 ore prima.

Il Comitato si riunirà validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le decisioni si riterranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Articolo 7

Il programma ed il relativo bilancio preventivo, saranno presentati preliminarmente alla Giunta Comunale la quale potrà proporre integrazioni, sostituzioni o aggiunte alle diverse iniziative programmate .

Successivamente il programma ed il bilancio saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, di norma entro la stessa data di approvazione del bilancio .

Iniziative non comprese nel programma annuale potranno comunque essere realizzate previa approvazione da parte della Giunta

Il resoconto finanziario sarà approvato dal Comitato e trasmesso dal Presidente del Comitato alla Giunta insieme ad una dettagliata relazione annuale contenente le necessarie informazioni sulle attività svolte e di esso sarà data comunicazione al Consiglio Comunale.

Articolo 8

Le risorse necessarie a dare attuazione al Programma annuale sono rappresentate:

- Dai fondi appositamente stanziati nel bilancio del Comune.
- Da contributi di privati nella forma di somme in denaro, beni e servizi gratuiti o atti di liberalità.
- Risorse derivanti dalla gestione di iniziative finalizzate al reperimento di fondi e compatibili con le sue finalità.
- Altre eventuali entrate sempre compatibili con gli scopi effettivi del Comitato.

Articolo 9

Le iniziative programmate dal Comitato per i Gemellaggi potranno essere realizzate:

- a) tramite assunzione diretta da parte del Comune, che provvederà a reperire le necessarie risorse finanziarie oltre che i relativi beni e servizi ed alla adozione di tutti gli atti conseguenti da parte dei competenti organi;
- b) avvalendosi, per una o più delle diverse iniziative inserite nel programma, della collaborazione delle Associazioni presenti nel territorio a cui il Comune potrà erogare eventuali contributi a sostegno delle relative iniziative con le modalità previste dalle vigenti disposizioni;
- c) direttamente dal Comitato stesso, qualora si costituisca in associazione autonoma, nelle forme previste dalla vigente normativa regolamentare del Comune di Meduna di Livenza;
- d) in maniera mista fra le diverse modalità sopra riportate.

Articolo 10

Nell'ipotesi di cui alla voce c) del precedente articolo, l'atto costitutivo del Comitato dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento ed alle ulteriori prescrizioni come riportate nell'allegato sub "A" al presente atto.

La proposta di Atto costitutivo dovrà comunque essere espressamente approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo 11

Il Comitato per il Gemellaggio avrà la durata pari a quella del Consiglio Comunale e decade col suo scioglimento, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei membri del successivo Comitato.

Articolo 12

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato dispone per le sue attività, restano di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

ELEMENTI FONDAMENTALI DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO PER IL GEMELLAGGIO

1. Il Regolamento per il Comitato del Gemellaggio del Comune di Meduna di Livenza è recepito in ogni sua parte, purché compatibile, nel presente atto costitutivo e viene ad esso allegato a farne parte integrante e sostanziale.
2. Il Comitato non ha fini di lucro, è apolitico ed autonomo, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei componenti.
3. Il Comitato oltre agli scopi indicati nel Regolamento, si prefissa i sottoesposti obiettivi:
 - Agevolare ed incentivare i rapporti di amicizia già in atto tra i cittadini di Meduna di Livenza e di Sennfeld.
 - Curare e solidificare le attività di Gemellaggio tra il comune di Meduna e la comunità di Sennfeld.
 - Incrementare nei cittadini medunesi i sentimenti di collaborazione, di solidarietà e di amicizia, al di sopra di ogni differente ideologia, nel senso del reciproco rispetto, avvalendosi degli incontri con altre comunità europee.
 - Sensibilizzare i cittadini sull'esigenza di cooperazione tra comunità, città e comuni.
d'Europa per contribuire alla pace internazionale e al miglioramento qualitativo della vita civile.
 - Allargare gli orizzonti culturali dei giovani medunesi, soprattutto di quelli in età scolare.
 - Aumentare le conoscenze storiche, geografiche ed etniche dei popoli oltre i confini nazionali.
 - Stimolare i cittadini medunesi alla conoscenza e all'apprendimento di una lingua straniera.
 - Promuovere iniziative tra le due comunità, italiana e tedesca, atte ad approfondire le reciproche conoscenze e comprensioni di usi, costumi, folclore e manifestazioni del culto religioso.
 - Effettuare ogni altra attività affine e assimilabile, e comunque utile per il conseguimento dei fini del Gemellaggio.
4. Le norme dell'ordinamento del Comitato per il gemellaggio sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza validi per tutti i componenti.
5. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato.
Spetta al Presidente oltre ai compiti previsti nel Regolamento:
 - Adottare e sottoscrivere gli atti ufficiali del Comitato.
 - Vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi del presente regolamento e del Comitato trovino attuazione.
 - Stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile del Presidente, dei membri del Comitato stesso e dei soci sostenitori, per danni che

dovessero derivare loro o a terzi in seguito allo svolgimento di manifestazioni, scambi giovanili, ed ogni altra attività prevista dal Gemellaggio.

6. Il Comitato individua un Segretario, anche esterno al Comitato, con mansioni di ordinaria segreteria, tenuta contabile e addetto ai rapporti con le banche, scelto dal Comitato stesso. Se esterno al comitato non avrà poteri deliberanti ma comunque propositivi.
Di ogni seduta si dovrà redigere il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Copia del verbale deve essere depositato agli atti, presso il settore segreteria del Comune per la consultazione, da parte dei componenti del Comitato e dell'Amministrazione Comunale.
7. Il Comitato potrà avvalersi, per l'approvvigionamento dei beni o servizi necessari allo svolgimento delle diverse iniziative, oltre che di operatori del settore, anche di cittadini che prestino la loro opera in forma volontaria e quindi assolutamente gratuita. Tali soggetti assumono la qualifica di "socio sostenitore" e costituiscono l'Assemblea dei soci sostenitori.
8. L'Assemblea dei soci sostenitori è riunita a discrezione del Presidente ed esclusivamente per la gestione operativa delle manifestazioni e iniziative previste nel programma annuale.
L'adesione come socio sostenitore è assolutamente libera e gratuita e non comporta alcun obbligo o vincolo e si perde a semplice dichiarazione dell'interessato.
9. Per tutta la sua durata in carica, o per i termini superiori previsti per legge, il Comitato è tenuto alla conservazione della documentazione inerente la sua attività con l'indicazione dei soggetti eroganti, nonché altri eventuali documenti sociali.
10. Al Comitato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del Comitato stesso, salvo che la distribuzione non sia stabilita per legge.
11. Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione a favore della realizzazione delle attività istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse.

